

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Modifica del codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30". PNRR M1C2-4

Rep. Atti n. 216/CU del 21 dicembre 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 21 dicembre 2022:

VISTO l'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplina le funzioni della Conferenza unificata;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede quanto segue: "Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato - Regioni è consultata successivamente e il Governo tiene conto dei suoi pareri:

- a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti legge;
- b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari";

VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita al prot. DAR n. 20949 del 15 dicembre 2022 e diramata, in pari data, dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con nota prot. DAR n. 21009, con la quale è stato diramato il disegno di legge avente ad oggetto la "Modifica del codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30",

VISTA l'attestazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, allegata alla suddetta nota, relativa alla deliberazione della procedura in via d'urgenza a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sul testo con le osservazioni contenuto nel documento consegnato in sede di Conferenza che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1);
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Modifica del codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (PNRR M1C2-4).

Il Segretario Cons. Paola D'Avena Il Presidente Ministro Roberto Calderoli

21 dicembre 2022



Punto 12) Conferenza Unificata

22/116/CU14/C11

POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "MODIFICA DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE EMANATO CON DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30 (CPI)"

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 13 odg Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

All'art. 1 si propone l'inserimento dopo la locuzione "denominazioni di origine protette" delle seguenti parole "nonché dei segni distintivi" coerentemente con quanto disposto all'art. 2 del d.lgs 30/2005.

MOTIVAZIONE

La proposta viene formulata al fine di includere nel divieto di registrazione (art 1 della pdl) i segni distintivi oggetto di protezione in base all'art. 2 del dlgs 30/2005.

Articolo 3

Per quanto riguarda l'art. 3, che modifica l'articolo 65 decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si ritiene inappropriato, oltreché inefficace ai fini dell'incentivazione dell'attività di ricerca applicata e della brevettazione a fini industriali, mettere in capo agli enti i diritti nascenti dalle invenzioni riconoscendo ai ricercatori solo i diritti d'autore.

Si perde ogni spinta ai ricercatori di sviluppare innovazioni con ricadute positive sul mercato e sulla società, essendone espropriati dei vantaggi derivanti da esse.

Inoltre, la norma non attribuisce nessun obbligo o incentivazione a fare uso profittevole di tali brevetti e a garantirne la massima diffusione e trasferimento anche al fine di generare entrate addizionali per le Università. Pertanto, anche l'eventuale riconoscimento del 50% dei proventi ai ricercatori ha poca rilevanza dal momento che essi non detengono la proprietà e l'autonomia di promuovere e diffondere le modalità di sfruttamento economico dell'invenzione.

Il rapporto dovrebbe essere invertito. I diritti devono essere primariamente riconosciuti al ricercatore o ai ricercatori e solo in subordine va riconosciuto un diritto parziale alle Università o agli enti di ricerca per aver messo a disposizione strutture tecnologiche, spazi, personale e altre risorse.

Roma, 6 luglio 2022.